

COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 10/08/2012

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno 2012 addì 10 del mese di Agosto convocato per le ore 17.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Consiglieri	Presente	Consiglieri	Presente
Ing. Serra Salvatore	Si	Pau Graziella	Si
Congiu Giuseppe	Si	Porcu Marco	Si
Salis Gianfranca	Si	Pulloni Maria Teresa	Si
Cossu Antonello	Si	Corrias Pietro	No
Salis Martino	Si	Putzu Antonio	No
Carta Valentino	Si	Curreli Francesco	Si
Carrus Giuseppe Serafino	Si	Fele Mario Gesuino	Si
Congiu Paolo	Si	Medde Donatella	No
Boi Gianfranca	Si		

Presenti 14 Assenti 3

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Fele;

Il Presidente, Pau Graziella, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

La seduta è Pubblica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria a decorrere dal 2012 e fino all'anno 2014;
- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione (L. 44/2012) sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTO che l'art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 20/06/2012, è stato posticipato al 31 Agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, in base al quale per l'anno 2012 i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'Imposta municipale propria entro il 30 settembre 2012;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

 aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO

nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO CHE:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione



COMUNE DI OLIENA

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.";

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.";

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato:

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato nella seduta odierna:

TENUTO CONTO CHE, in relazione ai dati attualmente disponibili e sulla base delle stime di gettito IMU del Comune di Oliena, al fine di mantenere il programma di attività ipotizzata, viene soddisfatto il fabbisogno finanziario dell'Ente adottando le aliquote base e le detrazioni di legge come di seguito specificate; dette aliquote sono da considerarsi unicamente provvisorie e, in base a quanto stabilito dall'articolo 13 comma 12 della legge n. 44/2012, potranno subire variazioni fino al 30-09-2012 sulla base degli effettivi incassi e delle valutazioni di bilancio:

- **0,4** per cento sull'abitazione principale e relative pertinenze (comma 7 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011);
- **0,76** per cento aliquota di base (comma 6 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011);

TENUTO CONTO altresì che i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n° 557, convertito con modificazioni, dalla legge 133/1994, ubicati nel territorio di Oliena sono **ESENTI** dall'imposta in quanto il Comune di Oliena risulta classificato tra i Comuni montani o

parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) – (Art.9, comma 8 D Lgs 23/2011 - DL 16/2012 convertito in legge n° 44/2012);

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO CHE sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;
- a) Interviene il Sindaco che fa un ampia introduzione sull'IMU fa presente che questa proposta è aperta per cui i Consiglieri possono presentare delle loro proposte di cui si terrà conto, e che a settembre si procederà ad una verifica che potrà portare all'introduzione di modifiche; fa presente che in questa seduta c'è la necessità di applicare, tramite votazione, l'aliquota del quattro per mille per la multiproprietà esistente nella esistente nella zona 167; inoltre si ritiene opportuno procedere alla diminuzione delle aliquote da applicarsi alla quota di spettanza del Comune a sostegno dei locali commerciali ed artigianali;
- b) **Intervengono i Consiglieri Gianfranca Salis e Gianfranca Boi** che chiedono chiarimenti su come procedere a fare delle altre proposte e contestualmente contestano integralmente la proposta del Sindaco:



COMUNE DI OLIENA

- c) **Interviene il Sindaco** che ritiene si debba votare tale delibera così come proposta, a Settembre i procederà ad un nuovo esame per l'introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni e si voterà in tale occasione:
- d) Interviene il Consigliere Carrus Giuseppe Serafino il quale chiede che proposta deve fare se questa delibera è già definitiva;
- e) **Interviene il Consigliere Gianfranca Salis** la quale fa presente che molti comuni hanno eliminato i pagamenti sulla prima casa;
- f) Interviene il Consigliere Martino Salis il quale insiste perché l'attuale proposta deliberativa venga approvata e a settembre si possa eventualmente procedere a modifiche, si potrebbe contenere l'aliquota applicando eventualmente l'addizionale IRPEF;
- g) Interviene il Consigliere Carrus Giuseppe Serafino il quale dice che stanno sempre applicando una tassa con l'introduzione dell'addizionale IRPEF;
- h) Interviene il Consigliere Gianfranca Salis la quale fa presente che vi sono comuni che hanno ridotto ed altri aumentato le tariffe ma studiando bene il loro bilancio; vi è una casistica svariata in tal senso;

Si accende un vivace dibattito sull'argomento tra il Consigliere Gianfranca Salis e il Sindaco;

- i. **Interviene il Consigliere Fele Mario Gesuino** il quale dice che sulla materia vi è tanto da disquisire; l'una tantum diviene definitivo, lo Stato ha creato un meccanismo perfetto togliendo fondi agli Enti locali; oggi vi sono solo previsioni e non si sa quale sarà il risultato finale;
- j. Il Sindaco ripropone che si mandi avanti l'atto, propone poi una riduzione delle aliquote per gli artigiani e i commercianti in quanto molti hanno costruito ampi capannoni, ma oggi hanno redditi bassi e hanno difficoltà, così pure per quanto riguarda le strutture campestri; ciò può essere fatto anche a settembre; non ci sono molti margini di manovra;
- k. **Interviene il Consigliere Carrus Giuseppe Serafino** dicendo che visto che è una proposta di intenti possiamo proporre:
 - Lo 0,2% per le abitazioni principali;
 - Lo 0,4% per le attività;
 - Lo 0,2% per le cooperative;
 - Si può esentare la cooperativa pastori; mentre gli artigiani hanno sempre avuto agevolazioni, abbiamo espropriato le aree, le abbiamo assegnate ma questi non hanno pagato pur avendo avuto alte agevolazioni come la L.R. 37; noi così parliamo solo di assistenzialismo; per l'eventuale applicazione dell'addizionale IRPEF non si dispone di alcuna proiezione;
- i. **Interviene il Consigliere Martino Salis** dicendo che verranno raccolte tutte le proposte, poi saranno fatte le opportune verifiche di applicabilità;
- j. **Interviene il Sindaco** che chiede che si voti la proposta così come presentata; si accolgano le proposte che verranno valutate tecnicamente;

Il Consigliere Carrus Giuseppe Serafino esce dall'Aula Prima della votazione,

Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 contrati (Boi Gianfranca, Porcu Marco, Salis Gianfranca) e n. 1 astenuto (Curreli Francesco) resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di determinare, per l'anno 2012, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), salvo provvedere, eventualmente, ad una modifica delle stesse entro il 30 settembre 2012 così come previsto dall'articolo 13 comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011;
 - **0,4** per cento sull'abitazione principale e per le relative pertinenze (comma 7 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011);
 - **0,76** per cento aliquota di base (comma 6 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011);
- 3. Di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n° 557, convertito con modificazioni, dalla legge 133/1994, ubicati nel territorio di Oliena sono ESENTI dall'imposta in quanto il Comune di Oliena risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (Art.9, comma 8 D Lgs 23/2011 DL 16/2012 convertito in legge n° 44/2012);

4. Di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontate, €. 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- la detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad €. 400,00.
- 5. **Di dare atto che** le suddette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 6. **Di dare atto che** tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con precedente Deliberazione Consiliare in data odierna;
- 7. **Di dare atto che**, come previsto dall'art. 13 comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, entro il 30 settembre 2012 i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
- 8. Di disporre l'invio della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio;
- 9. Di rendere la presente deliberazione, immediatamente esecutiva;



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Antonio Fele	IL PRESIDENTE F.to Pau Graziella			
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIO	NE AI CAPIGRUPPO			
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo p affissione, il giorno 22/08/2012 e vi rimarrà pubblicata 06/09/2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.	per quindici giorni consecutivi fino al			
Contestualmente all'affissione all'Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.				
	IL SEGRETARIO GENERALE F.toDott. Antonio Fele			
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA	,			
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 10/08/2012.				
	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Antonio Fele			
Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il	·			
	IL FUNZIONARIO			